

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 aprile 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 5.

Assessment del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 8/1999 concernenti il piano per la grande distribuzione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 28.

Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2004, n. 0319/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999 - Approvazione modifiche ed integrazioni Pag. 7

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 19.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 20.

Inquadramento del personale dell'associazione ROMAIL nei ruoli dell'azienda Policlinico Umberto I Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 21.

Disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 1.

Ratifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, nonché dei successivi regolamenti regionali di modifica: 11 marzo 2003, n. 1, 19 novembre 2003, n. 2 e 19 novembre 2003, n. 3, adottati dalla giunta regionale Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 3.

Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi. Pag. 12

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 47.

Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le comunità di abruzzesi nel Mondo Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 48.

Ripristino del contributo previsto dalla legge regionale n. 13/1984 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 49.

Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 50.

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie Pag. 18

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 51.

Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale. Pag. 19

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 35.

Modifica dell'art. 38 della legge regionale n. 19/1984, ad oggetto: «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: «Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3, ad oggetto: «Commissione per l'autoriforma del Molise» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2004, n. 38.

Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2004, n. 39.

Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti Pag. 23

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante: «Norme per il trasporto pubblico locale» Pag. 23

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 agosto 2004, n. 13.

Approvazione del rendiconto generale della Regione Sicilia e dell'azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2003. Pag. 25

DECRETO PRESIDENZIALE 19 luglio 2004, n. 14.

Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 25

LEGGE 5 novembre 2004, n. 15.

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum. Pag. 27

LEGGE 9 dicembre 2004, n. 16.

Norma di interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 Pag. 27

LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005. Pag. 27

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie Pag. 27

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 10.

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 11.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2005. Pag. 29

**REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 31 del 3 agosto 2004)

(Omissis).

05R0063

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 8/1999 concernenti il piano per la grande distribuzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 8/1999 concernenti il piano per la grande distribuzione

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Piano per la grande distribuzione*). — 1. La giunta regionale approva il piano per la grande distribuzione, previo parere della competente commissione consiliare, con il quale vengono individuate le aree potenzialmente idonee all'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), tenuto conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo regionale, di salvaguardia e buon uso del territorio, nonché dell'interesse dei consumatori.

2. L'insediamento di nuove strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq o l'ampliamento di strutture esistenti comportante una superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq sono subordinati alla preventiva approvazione del piano di settore del commercio di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), da parte dei comuni che intendono allocare sul proprio territorio le suddette strutture.

3. I piani del settore del commercio di cui al comma 2 devono uniformarsi alle previsioni del piano per la grande distribuzione.».

2. Dopo il comma 15 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/1999 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Le autorizzazioni preventive per l'adozione della variante urbanistica Hc per strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, non possono essere rilasciate oltre i limiti individuati dal piano per la grande distribuzione.».

3. Il piano per la grande distribuzione di cui all'art. 8-bis della legge regionale n. 8/1999, come inserito dal comma 1, è approvato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del piano per la grande distribuzione, è sospeso il rilascio delle autorizzazioni preventive per l'adozione della variante urbanistica Hc, previste dall'art. 13 della legge regionale n. 8/1999, per l'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, richieste dal comune alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. A seguito dell'approvazione del piano per la grande distribuzione sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999.

6. Sono fatti salvi gli accordi di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promossi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero le iniziative preordinate alla stipula di un accordo di programma per le quali sia stato accertato con deliberazione della giunta regionale l'interesse regionale alla relativa partecipazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 novembre 2004

ILLY

04R0773

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 28.

Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:

a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;

b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;

c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «impianto fisso per telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

b) «impianto mobile per la telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

c) «ponte radio»: l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;

d) «microcella»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 watt;

e) «esposizione»: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

f) «limite di esposizione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;

g) «valore di attenzione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;

h) «obiettivi di qualità»:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;

i) «esposizione della popolazione»: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

l) «regolamento»: il regolamento di attuazione di cui all'art. 3;

m) «Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti»: lo strumento urbanistico previsto dall'art. 4.

Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da sottoporre a parere della commissione consiliare competente, sono definiti:

a) le linee guida, anche temporali, alle quali i comuni devono attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti;

b) i modelli di domanda e la documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7;

c) le procedure per le azioni di risanamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera b);

d) le forme di trasparenza e di partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonché dei portatori di interessi diffusi, nella redazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti e nella sua applicazione.

Art. 4.

Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti

1. In conformità al regolamento, i comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, di seguito denominato piano.

2. Il piano:

a) persegue l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;

b) è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell'amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;

c) definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;

d) assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2003, n. 199.

3. La procedura di approvazione del piano, in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si articola nel modo seguente:

a) il piano è adottato dal consiglio comunale;

b) la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti; copia del piano viene contestualmente inviata ai comuni contermini;

c) entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al comune osservazioni e opposizioni al piano;

d) il piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;

e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d) il consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante di cui alla lettera d);

f) la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione; copia del piano è inviata alla struttura regionale competente.

4. Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

5. È facoltà delle amministrazioni comunali redigere il Piano in forma associata.

Art. 5.

Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio

1. L'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 87, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 259/2003, e successive modifiche; in tale ipotesi il comune può chiedere, prima dell'inizio dei lavori, una diversa collocazione delle attrezzature di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c).

2. Il comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa:

a) verifica di eventuali incompatibilità di cui all'art. 8;

b) acquisizione dei pareri vincolanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente (ASS), qualora non sussistano le incompatibilità di cui all'art. 8. Per i ponti radio non è prevista l'acquisizione dei pareri preventivi vincolanti.

3. Il gestore inoltra contestualmente al comune la richiesta del titolo edilizio abilitativo, all'ARPA e all'ASS la richiesta dei pareri vincolanti di cui al comma 2, lettera b); ciascun ente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta.

4. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri e quelli relativi alle verifiche successive all'attivazione sono a carico del gestore degli impianti.

5. L'ARPA e l'ASS trasmettono al comune i pareri entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

6. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla domanda e il comune ne dà comunicazione alla Regione, all'ARPA e all'ASS.

7. Nel caso di cui all'art. 87, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 259/2003, e successive modifiche, sono allegati alla denuncia di inizio attività i pareri favorevoli dell'ARPA e dell'ASS.

8. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o autorizzazione edilizia.

9. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al comune, all'ARPA e all'ASS della data di attivazione, per gli aspetti di competenza.

10. In caso di dismissione o riallocazione dell'impianto il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a darne comunicazione al comune, all'ARPA e all'ASS. Il gestore, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del comune, nelle forme di cui all'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

Art. 6.

Impianti mobili per telefonia mobile

1. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta a nulla osta preventivo del comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell'ARPA e dell'ASS. Il gestore inoltra contestualmente al comune la richiesta di nulla osta, all'ARPA e all'ASS la richiesta dei pareri vincolanti.

2. Il nulla osta è rilasciato entro settantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda. L'ARPA e l'ASS formulano i pareri di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta.

3. Il gestore comunica al comune, all'ARPA e all'ASS l'attivazione dell'impianto, nonché l'avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro novanta giorni dall'attivazione.

4. In caso di mancata dismissione dell'impianto nei termini previsti, il medesimo è considerato ai fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni di cui all'art. 5

e alle sanzioni di cui all'art. 10, comma 3. Il comune provvede alla demolizione dell'impianto e alla rimessa in pristino del sito dismesso addebitandone la spesa al gestore.

5. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata limitata a quindici giorni, nonché l'installazione sono soggette a comunicazione preventiva al comune interessato, all'ARPA e all'ASS territorialmente competente, corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

6. Gli oneri relativi alle verifiche successive all'attivazione sono a carico del richiedente l'installazione degli impianti.

Art. 7.

Ponti radio su strutture esistenti e microcelle

1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e l'installazione di microcelle sono soggette a denuncia di inizio attività.

2. Il gestore presenta al comune la denuncia di inizio attività, corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche, e ne dà contestuale comunicazione all'ARPA e all'ASS.

3. Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attività.

4. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al comune, all'ARPA e all'ASS della data di attivazione, per gli adempimenti di competenza.

5. Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete.

Art. 8.

Localizzazioni incompatibili

1. In applicazione del principio di cautela di cui all'art. 174, comma 2, del Trattato che istituisce la comunità europea, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:

a) asili nido;

b) scuole di ogni ordine e grado;

c) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;

d) attrezzature per l'assistenza agli anziani;

e) attrezzature per l'assistenza ai disabili;

f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 11.

2. Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche.

3. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente.

4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui al comma 1.

Art. 9.

Vigilanza e controlli ambientali

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall'ARPA.
2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a verificare:
 - a) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle misure di cautela ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche;
 - b) il rispetto delle misure di risanamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche;
 - c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.
3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'A.S.S.
4. L'ARPA e l'ASS provvedono a inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al comune competente per l'avvio degli eventuali procedimenti di riduzione a conformità e/o sanzionatori.

Art. 10.

Sanzioni

1. In caso di installazione o modifiche di impianti, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo, il comune ordina al gestore di rendere conforme l'installazione, fissando il termine per l'adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso a carico del gestore.
3. La mancata dismissione dell'impianto mobile per la telefonia mobile entro novanta giorni dall'attivazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 120.000 euro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di omessa riduzione a conformità, si applicano le sanzioni previste dalla legge nazionale.

Art. 11.

Impianti della Protezione civile della Regione e del servizio sanitario regionale

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza, da attuarsi ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito con modifiche dalla legge n. 267/1998, e dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito con modifiche dalla legge n. 365/2000, nonché quelli del Servizio sanitario regionale sono realizzati nel rispetto delle localizzazioni previste dal Piano, nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche e in deroga alla normativa regionale che prevede l'acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, pareri o assensi comunque denominati, previa comunicazione al comune, all'ARPA e all'ASS competenti per territorio.

2. Qualora sia necessario per comprovate esigenze operative di servizio individuare localizzazioni diverse da quelle previste dal Piano, queste sono definite di concerto tra il sindaco del comune interessato e rispettivamente la Protezione civile della Regione e il servizio sanitario regionale; il concerto costituisce variante al Piano.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) i commi 23, 24 e 25 dell'art. 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
 - b) il comma 35 dell'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell'art. 6, comma 23, della legge regionale n. 13/2000).

Art. 13.

Catasto

1. I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche dell'impianto all'ARPA per l'inserimento nel catasto regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000).
2. Il catasto è pubblico ed è consultabile sul sito Internet dell'ARPA entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Informazione e trasparenza

1. Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile, a esclusione delle microcelle, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:
 - a) la data e il numero dell'autorizzazione;
 - b) la data di attivazione;
 - c) i dati del gestore;
 - d) i riferimenti relativi alle relazioni tecniche dell'ARPA e dell'ASS territorialmente competente;
 - e) l'indirizzo internet del sito curato dall'ARPA relativo al catasto e alle caratteristiche tecniche dell'impianto.
2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'art. 6, comma 5, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato per tutta la durata della permanenza dell'impianto, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:
 - a) le date di comunicazione, installazione, attivazione, disattivazione e dismissione dell'impianto;
 - b) la descrizione dell'evento straordinario che motiva la necessità dell'impianto;
 - c) i dati del gestore.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'irrogazione, da parte del comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.
4. I dati di cui all'art. 13 dovranno essere pubblicati sul sito internet curato dall'ARPA entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di attivazione dell'impianto.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

1. I procedimenti consultivi di competenza dell'ARPA e dell'ASS in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro i termini previsti dalla medesima.

2. I termini di cui all'art. 13, comma 1, per gli altri impianti già attivati, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3, è ammessa la presentazione di istanze purché contenenti i dati necessari per l'istruttoria.

4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 4, i comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento.

5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, non si applicano ai comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano.

La presente legge regionale sarà pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2004

ILLY

05R0072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2004, n. 0319/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999 - Approvazione modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 44 del 3 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia», e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 26 della legge regionale medesima che prevede il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità per poter esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia» previsto dalla legge regionale sopra indicata è stato approvato con decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2003, n. 0359/Pres.;

Considerato altresì che, con il citato decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 è stato approvato il modello di tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ivi riportato come allegato A);

Ravvisata la necessità di modificare ed integrare il modello di tesserino attualmente in uso, al fine di disciplinare compiutamente le modalità di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantità di fauna prelevata giornalmente, nonché di integrare l'art. 10 del medesimo regolamento in materia di annotazioni sul tesserino stesso;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2414 di data 17 settembre 2004;

Decreta:

Sono approvate le modifiche e le integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2004

ILLY

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» emanato con decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.».

Art. 1.

Modifica del modello di tesserino regionale di caccia

1. Il modello di tesserino regionale di caccia di cui all'allegato A del decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres., è sostituito dal modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

Integrazioni all'art. 10 del decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/2000 sono aggiunte infine le parole: «e riportare le altre annotazioni previste nel modello A di cui all'art. 1.».


Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

ALLEGATO A

Art. 1 D.P.G.R. 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. - Modello di tesserino di caccia

04R0771

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 19.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione) la giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2005, la gestione del bilancio per l'anno finan-

ziario 2005, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del coniglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni.

2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.

3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese-concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2.

1. È autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2005 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla giunta regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2 della legge regionale n. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 58, comma 6 del nuovo statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 dicembre 2004

STORACE

05R0178

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 20.

Inquadramento del personale dell'associazione ROMAIL nei ruoli dell'azienda Policlinico Umberto I.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 10 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento del personale ROMAIL nei ruoli dell'azienda Policlinico Umberto I

1. Al fine di assicurare all'azienda Policlinico Umberto I la dotazione di personale in possesso della professionalità e dell'esperienza necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale del dipartimento di ematologia, di rilevante utilità sociale a livello sia regionale che nazionale, nel campo dell'assistenza sanitaria relativa alle patologie ematologiche, è riconosciuto, ai dipendenti dell'associazione ROMAIL, che risultino in servizio presso il dipartimento stesso alla data del 1° giugno 2003, il diritto ad essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti della suddetta azienda.

2. L'inquadramento è effettuato, su domanda degli interessati, previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, volte a verificare il possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento stesso e l'idoneità allo svolgimento delle relative mansioni, nei limiti della dotazione organica dell'azienda Policlinico Umberto I, vigente alla data del 29 settembre 2002.

3. Il personale è inquadrato, in relazione ai titoli di studio e professionali posseduti, nei diversi ruoli del servizio sanitario nazionale e, in particolare, nei profili professionali e nelle posizioni iniziali dell'area della dirigenza ovvero delle categorie in cui è classificato il personale non dirigente, corrispondenti alla qualifica ricoperta alla data di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2004

STORACE

05R0179

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 21.

Disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 10 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori, la presente legge disciplina il rilascio del nullaosta preventivo all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, classificato di categoria B ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito denominato nullaosta.

2. La presente legge disciplina, altresì, le modalità per l'espressione dei pareri previsti dagli articoli 28 e 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 230/1995 ai fini del rilascio, da parte dei competenti organi statali, dei nullaosta preventivi all'impiego di radiazioni ionizzanti nonché l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto legislativo, e gli inventari delle apparecchiature radioattive e delle sostanze radioattive.

Art. 2.

Nullaosta

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, è soggetto a nullaosta, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, in relazione:

- a) all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
- b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
- c) alle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

2. Il nullaosta è rilasciato, su domanda degli interessati, dall'azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata azienda USL, competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento dell'attività. Nel caso di sorgenti mobili, il nullaosta è rilasciato dall'azienda U.S.L. nel cui territorio è ubicata la sede operativa del soggetto richiedente ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate.

3. La domanda indica i dati e gli elementi relativi:

- a) all'attività che si intende svolgere;
- b) all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali;
- c) alle caratteristiche delle macchine radiogene, al tipo e alla quantità di materie radioattive che si intendono impiegare;
- d) alla qualificazione del personale addetto all'attività;
- e) alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento dei rifiuti;

f) alle modalità dell'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali;

g) all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all'esercizio dell'attività.

4. La domanda è corredata della documentazione prevista dall'art. 81, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, redatta e firmata dall'esperto qualificato cui è affidata la sorveglianza fisica ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Art. 3.

Commissione regionale per la radioprotezione

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la commissione regionale per la radioprotezione, di seguito denominata commissione, con i seguenti compiti:

a) esprimere il parere alle aziende U.S.L. in ordine al rilascio del nullaosta preventivo di cui all'art. 2;

b) assicurare alle aziende U.S.L. il supporto tecnico-scientifico per la definizione delle prescrizioni per l'esercizio delle attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico e per affrontare le problematiche relative alla protezione della popolazione e dei lavoratori dai rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti, anche in ordine alle conseguenze di eventuali incidenti;

c) assicurare alla Regione il supporto tecnico-scientifico ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di categoria A, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della presente legge;

d) esprimere il parere ai fini del rilascio, da parte del prefetto, del nullaosta preventivo di categoria B, per attività comportanti esposizioni diverse da quelle a scopo medico, ai sensi dell'art. 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche.

2. La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, resta in carica tre anni e adotta un regolamento per il proprio funzionamento, di cui trasmette copia alla Regione e alle aziende U.S.L. La commissione è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

b) un direttore di dipartimento di prevenzione di azienda U.S.L., designato dalla giunta regionale;

o) un fisico o un ingegnere o un chimico in rappresentanza dell'agenzia regionale per la protezione ambientale;

d) sei esperti, di cui tre designati dall'assessore alla sanità e tre designati dall'assessore all'ambiente in modo da assicurare la presenza di:

1) due fisici specialisti in fisica sanitaria in possesso dell'abilitazione di esperto qualificato di cui all'art. 78, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche;

2) due medici specialisti in medicina nucleare o in radioterapia o in radiodiagnostica;

3) due medici specialisti in medicina del lavoro iscritti nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'art. 88 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche.

3. La commissione è integrata, di volta in volta, in relazione ai casi da trattare con:

a) il rappresentante della direzione provinciale del lavoro e il rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco, territorialmente competenti, designati ai sensi dell'art. 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche;

b) il direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. territorialmente competente.

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sanità.

5. Ai componenti della commissione di cui ai commi 2, lettera d) e 3, lettera a), del presente articolo, spetta un compenso, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, determinato ai sensi dell'art. 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1. Al segretario della commissione spetta un compenso, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, determinato in misura pari all'ottanta per cento di quello spettante ai suddetti componenti.

Art. 4.

Procedimento per il rilascio e per la modifica del nullaosta

1. Il direttore generale dell'azienda U.S.L., provvede al rilascio o al diniego del nullaosta nonché alla modifica del nullaosta stesso, sentito il parere della commissione, e ne dà comunicazione all'interessato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo e all'art. 7, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, la commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta e può disporre nel corso dell'istruttoria eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nullaosta. Qualora la commissione per la radioprotezione ritenga necessario, in casi di particolare complessità, acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del proprio parere, i termini di sessanta e di novanta giorni, previsti rispettivamente per il rilascio del nullaosta e per l'espressione del parere, sono interrotti per una sola volta. In tali casi il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti o elementi richiesti e il provvedimento è rilasciato entro trenta giorni dalla data di espressione del parere.

Art. 5.

Contenuto del nullaosta

1. Il nullaosta, qualora necessario, detta specifiche prescrizioni tecniche relative:

a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione stessa;

b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione sia esterna che interna;

c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente;

d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.

Art. 6.

Relazione periodica

1. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nullaosta ha l'obbligo di inoltrare all'azienda U.S.L. una relazione tecnica relativa alla gestione radioprotezionistica dell'attività. Tale relazione è redatta e sottoscritta, per quanto di rispettiva competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

Art. 7.

Variazioni

1. Le variazioni nello svolgimento dell'attività che non comportino modifiche del nullaosta o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'azienda USL. Il titolare del nullaosta può adottare tali variazioni qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'azienda U.S.L. non abbia comunicato al titolare l'avvio del procedimento diretto alla modifica del nullaosta. In tale ultimo caso e nelle ipotesi di cui al comma 2, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 3, comma 1, decorre dalla data di avvio del procedimento stesso.

2. Il nullaosta è modificato direttamente dall'azienda U.S.L.:

a) ove ritenuto necessario, a seguito della relazione tecnica di cui all'art. 6;

b) su richiesta degli organi cui è affidata la vigilanza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti da radiazioni ai sensi degli articoli 59 e 97 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche.

Art. 8.

Sospensione e revoca del nullaosta - cessazione dell'attività

1. Qualora siano riscontrate gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche o delle prescrizioni contenute nel nullaosta, ferme restando le pene previste dall'art. 137, comma 2, dallo stesso decreto legislativo, l'azienda U.S.L. propone alla Regione la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, adotta la revoca del nullaosta secondo le disposizioni di cui al comma 2 dandone comunicazione alla Regione.

2. La proposta di sospensione dell'attività e la revoca del nullaosta ai sensi del comma 1, sono adottate, sentito il parere della commissione, previa contestazione al titolare delle violazioni rilevate e assegnazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

3. La revoca del nullaosta è disposta, altresì, nel caso di cessazione dell'attività. A tal fine, il titolare comunica la volontà di cessare l'attività all'azienda U.S.L. che provvede, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. Qualora nel nullaosta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui l'attività viene svolta, il titolare che intenda cessare l'attività invia all'azienda U.S.L. un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento dell'attività e dalle operazioni di disattivazione e alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate.

5. A seguito della presentazione del piano di cui al comma 4, l'azienda U.S.L. autorizza le operazioni di disattivazione, sentito il parere della commissione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, dettando nel provvedimento eventuali prescrizioni. La revoca del nullaosta è subordinata alla verifica della conclusione delle operazioni di disattivazione in conformità a quanto previsto nella specifica autorizzazione.

Art. 9.

Autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 230/1995

1. Le aziende U.S.L. provvedono, sentita la commissione e dandone comunicazione alla Regione, al rilascio di apposita autorizzazione per l'allontanamento dei rifiuti di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche.

2. I rifiuti di cui al comma 1 possono essere raccolti e conferiti a impianti di smaltimento, trattamento o deposito esclusivamente tramite operatori autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Art. 10.

Parere ai fini del rilascio del nullaosta classificato di categoria A

1. La giunta regionale, provvede all'espressione del parere previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, ai fini del rilascio, da parte dell'organo statale competente, del nullaosta preventivo all'impiego di radiazioni ionizzanti, classificato di categoria A, con apposita deliberazione adottata avvalendosi del supporto tecnico scientifico della commissione.

Art. 11.

Inventari delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive

1. Tutte le strutture che esercitano pratiche concernenti l'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico devono detenere, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un inventario aggiornato delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive.

2. Al fine di assicurare una stretta sorveglianza in ordine alla radioprotezione, è istituito, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un inventario regionale delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive per la raccolta e l'elaborazione dei dati informativi relativi agli inventari di cui al comma 1.

3. La costituzione, l'organizzazione e le modalità di gestione dell'inventario regionale di cui al comma 2 sono disciplinate con regolamento regionale.

Art. 12.

Vigilanza

1. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi da radiazioni ionizzanti è affidata, fatta salva la competenza dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e servizi tecnici (APAT), ai dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. territorialmente competenti che si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.

Art. 13.

Rinvio alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4

1. Resta ferma l'applicazione all'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico di cui alla presente legge, ivi comprese le sorgenti mobili, delle norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali contenute nella legge regionale 3 marzo 2003, n. 4.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge:

a) ai sensi dell'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, ai fini della conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi rilasciati in base alle disposizioni previgenti, i titolari presentano apposita domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) il Presidente della giunta regionale provvede alla costituzione della commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

c) nelle more della piena attuazione della legge regionale n. 4/2003, l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla presente legge continua ad essere rilasciata dalla competente struttura regionale, alla quale l'azienda U.S.L. invia, entro trenta giorni dal rilascio, il nullaosta preventivo di cui all'art. 2, ovvero le relative modifiche apportate ai sensi dell'art. 7, corredati di tutta la documentazione, ivi compreso il parere igienico sanitario.

Art. 15.

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 rientrano nello stanziamento dell'UPB R21 del bilancio di previsione della Regione.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2004

STORACE

05R0180

REGOLAMENTO REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 1.

Ratifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, nonché dei successivi regolamenti regionali di modifica: 11 marzo 2003, n. 1, 19 novembre 2003, n. 2 e 19 novembre 2003, n. 3, adottati dalla giunta regionale.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 9 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.*Ratifica*

Ai sensi dell'art. 20, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) i regolamenti regionali di seguito indicati, adottati dalla giunta regionale ed emanati dal Presidente della giunta regionale, ai sensi del previgente art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, sono ratificati:

- a) regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;
- b) regolamento regionale 11 marzo 2003, n. 1;
- c) regolamento regionale 19 novembre 2003, n. 2;
- d) regolamento regionale 19 novembre 2003, n. 3.

Art. 2.*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 8 ottobre 2004

STORACE

05R0181

REGOLAMENTO REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 9 ottobre 2004)

(Omissis).

05R0182

REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 3.

Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0183

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 47.**

Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le comunità di abruzzesi nel Mondo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

La Regione Abruzzo assegna valenza fondamentale alla conservazione ed al rafforzamento dei legami tra la comunità abruzzese residente e gli abruzzesi nel mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalità, nel rispetto della normativa statale e comunitari a:

- mantenere e rafforzare l'identità culturale d'origine;
- favorire l'integrazione con le comunità ospitanti;
- promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell'associazionismo;
- sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali;

convertire la «risorsa emigrazione» in canale privilegiato per il rafforzamento dell'immagine e della presenza del sistema - Abruzzo sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli organismi associativi degli abruzzesi nel mondo.

Art. 2.*Destinatari degli interventi*

Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- a) i cittadini di origine abruzzese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio da almeno due anni, i familiari conviventi, nonché i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrano definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
- b) le associazioni degli abruzzesi nel mondo di cui al successivo art. 14;

c) le associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgono attività in favore delle comunità nel mondo;

d) le associazioni degli abruzzesi in Italia fuori Regione.

I cittadini abruzzesi per nascita e residenza appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie, non sono ammessi ai benefici di cui al comma 1.

TITOLO II ORGANISMI

Art. 3.

Consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo (CRAM)

Al fine di coordinare una politica complessiva per gli abruzzesi nel mondo, la giunta regionale si avvale del consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo (CRAM) al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 9.

Il CRAM è costituito con atto amministrativo del dirigente del servizio, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo esecutivo regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale.

Gli enti, associazioni, organismi di cui al successivo art. 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta.

Trascorso tale termine il CRAM può essere convocato sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.

Art. 4.

Componenti del CRAM

Il CRAM è composto da:

- a) il componente la giunta preposto all'emigrazione;
- b) tre consiglieri regionali, nominati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;
- c) trenta emigrati abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle associazioni di ciascun Paese, iscritte all'albo regionale delle Associazioni di cui al successivo art. 14, d'intesa fra loro;
- d) sette rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- e) quattro rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
- f) un rappresentante dei comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- g) un rappresentante delle province abruzzesi indicato dall'Unione province abruzzesi (U.P.A.);
- h) un rappresentante delle comunità montane abruzzesi indicato dalla delegazione regionale dell'Unione comuni ed enti montani (UNCHEM);
- i) un rappresentante delle associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;
- l) quattro rappresentanti dei sindacati abruzzesi.

I rappresentanti di cui al punto c) sono così distribuiti:

tre per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni;

due per l'Africa;

uno per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Uruguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni.

Le federazioni e confederazioni devono far partecipare alla designazione anche le Associazioni non facenti parte delle stesse purché iscritte all'albo regionale. Tale partecipazione deve risultare agli atti.

Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno diritto a tre rappresentanti, devono designarne almeno uno di età inferiore a 40 anni.

Non sono ammesse surroghe.

Le funzioni di segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell'Ufficio emigrazione, o del Servizio di cui è parte, appartenente almeno alla qualifica «D».

Art. 5

Sedute del CRAM

Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.

Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, se preannunciata con l'avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il presidente oppure il Comitato esecutivo lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Entro quindici giorni dalla data della ricezione della richiesta il presidente convoca il CRAM.

Le sedute del CRAM sono pubbliche.

Art. 6.

Convocazioni

Le convocazioni del CRAM sono fatte dal presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma per i residenti all'estero, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

Tale convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare iscritti dal presidente all'ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica, almeno dieci giorni prima della riunione.

Art. 7.

Deliberazioni e verbali

Le deliberazioni del CRAM vengono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti aventi diritto al voto.

Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal segretario, che è sottoposto all'approvazione del CRAM nella riunione successiva.

Art. 8.

Decadenza

I componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni con il termine del mandato o con la revoca dello stesso o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; le funzioni di componente cessano, inoltre, per dimissioni o decesso.

I componenti del CRAM che non intervengono a due sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti automaticamente.

Nei casi previsti dai commi precedenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità di nomina.

Art. 9.

Compiti del CRAM

Il consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività, degli interventi previsti dalla presente legge e per la ripartizione annuale della spesa;

b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

e) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli uffici, le organizzazioni e gli enti operanti nel settore;

d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;

e) segnala al consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;

f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell'emigrazione, anche in collegamento con le altre regioni e, tramite le associazioni e le organizzazioni degli emigrati, con le comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;

g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;

h) propone attività promozionali all'estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati;

i) si pronuncia sull'aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni e delle federazioni di emigrati abruzzesi all'estero sulla base dei requisiti previsti dall'art. 14 della presente legge;

l) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.

Il CRAM viene annualmente informato sull'utilizzo delle risorse impegnate nell'anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.

Art. 10.

Presidente e vice presidente

Il CRAM è presieduto dal componente la giunta preposto all'emigrazione o suo delegato.

Il CRAM elegge nel proprio seno un vice presidente che sostituisce il presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.

Il vice presidente è eletto con voto limitato a uno tra i componenti previsti al punto c) del precedente art. 4.

È dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.

Art. 11.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente del CRAM e dai seguenti membri eletti dal CRAM:

sei in rappresentanza dei soggetti indicati al punto c) - (uno per l'area europea, uno per l'area nord America, due per l'area sud America, uno per l'area australiana, uno per l'area africana) di cui al precedente art. 4;

due in rappresentanza delle associazioni di cui al punto d), del precedente art. 4;

uno in rappresentanza degli istituti di patronato.

La durata in carica del comitato coincide con quella del CRAM.

Le sedute del comitato sono convocate, con allegato ordine del giorno, dal presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e regolarmente prima di ogni riunione del CRAM.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.

Il CRAM provvede alla sostituzione del componente del Comitato che si assenta per due volte consecutive senza giustificato motivo.

Il Comitato può articolarsi in commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.

Art. 12.

Compiti del Comitato

Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) esegue le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla giunta regionale;

b) formula proposte da inserire all'ordine del giorno del CRAM;

c) cura l'informazione dei consiglieri e predisponde la documentazione necessaria;

d) si esprime sul calendario degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati, predisposto dal competente ufficio della giunta regionale, nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni del CRAM;

e) esprime pareri d'urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;

f) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore;

g) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie.

Art. 13.

Rimborsi e indennità

Ai componenti del CRAM, del Comitato ed agli eventuali invitati per la partecipazione alle sedute del CRAM o del Comitato, nonché alle riunioni delle commissioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma, compete il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione, previsti dalle leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato, determinati con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.

Ai componenti il CRAM residenti all'estero è consentito nell'ambito del territorio nazionale l'uso del mezzo proprio o noleggiato qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa relativa al personale regionale.

Il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione competono, altresì, per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionale, nazionale e regionale, previa deliberazione di autorizzazione e impegno di spesa da parte della giunta regionale su proposta del comitato.

Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e dell'indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro per i residenti all'estero e al luogo di residenza per i residenti in Abruzzo.

Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il responsabile della spesa della direzione affari della presidenza, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sul cap. 11437 del bilancio regionale.

TITOLO III

ASSOCIAZIONISMO

Art. 14.

Albo delle associazioni

La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali ed assistenziali svolte dalle associazioni, federazioni e confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione con proprie sedi e strutture a qualsiasi titolo disponibili e con carattere di continuità a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

A tal fine è istituito presso l'ufficio emigrazione della giunta regionale l'albo delle associazioni degli emigrati e delle rispettive federazioni e confederazioni.

A tale albo, suddiviso in due sezioni, sono iscritte:

sezione I: associazioni che operano all'estero con propria sede in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie;

sezione II: associazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

Art. 15.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Per l'iscrizione all'albo, di cui al comma 2 del precedente art. 14, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda alla presidenza della giunta regionale - servizio attività di promozione della Regione e collegamento con le comunità abruzzesi all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila - corredata dei seguenti documenti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:

- 1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;
- 2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;
- 3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive.

Inoltre lo Statuto:

4) deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali.

b) attestato rilasciato dal consolato da cui risulti il riconoscimento dell'associazione della federazione o della confederazione con sede all'estero;

c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'idoneità delle proprie strutture organizzative (sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l'indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;

d) relazione documentata dell'attività svolta, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati abruzzesi.

Le domande di iscrizione all'albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.

È consentita l'iscrizione all'albo regionale, previsto dall'art. 14, alle federazioni e confederazioni delle associazioni di emigrati abruzzesi con sede all'estero anche senza il possesso dell'anzianità triennale della costituzione, purché le associazioni aderenti alle stesse risultino iscritte all'albo regionale o abbiano i requisiti per tale iscrizione.

Possono essere iscritte all'albo regionale le associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a cinquanta membri, le federazioni che hanno almeno quattro associazioni aderenti e le confederazioni a cui aderiscono almeno due federazioni.

Per ciascuna area geografica all'estero, con non meno di 100.000 abitanti non può essere prevista più di un'associazione per ogni eventuale diversa tipologia (associazione sportiva - mutuo soccorso - culturale - ecc.).

Il Servizio attività di promozione della Regione e collegamento con le comunità all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila è tenuto ed autorizzato, in relazione alle risorse umane disponibili, a compiere visite nelle sedi delle associazioni, federazioni e confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi.

Art. 16.

Contributi ordinari

Alle associazioni, alle federazioni e alle confederazioni iscritte all'albo regionale, ai sensi del precedente art. 15, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attività ordinarie delle organizzazioni medesime.

Le domande annuali per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla presidenza della giunta regionale - Servizio attività di promozione della Regione e collegamento con le comunità abruzzesi all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente - farà fede il timbro postale di partenza - e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
- 2) bilancio finanziario preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;
- 3) attestazione del numero dei soci.

La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta l'esclusione d'ufficio dell'istanza.

Il contributo di cui al punto precedente sarà erogato per il 60%, a titolo di anticipazione, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e, comunque, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà erogato il rimanente 40% sulla base del consuntivo da inviare entro il 31 marzo, termine perentorio pena decadenza da ogni aspettativa al contributo e restituzione dell'anticipazione percepita, dell'anno successivo a quello di riferimento contenente:

- 1) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- 2) rendiconto finanziario dell'attività svolta, completo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari.

Alle associazioni inserite nella sezione II dell'albo regionale di cui all'art. 4, sono destinati il 30% dei fondi previsti per i contributi di cui al primo comma del presente articolo. Il 25% dell'importo determinato è gestito dalla Regione per attività diretta.

Il contributo di cui al primo comma non potrà essere superiore al disavanzo scaturente dal rendiconto finanziario presentato.

Art. 17.

Contributi straordinari

Alle associazioni, federazioni e confederazioni di cui al precedente art. 2, lettere b) e c), la giunta regionale concede contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma ed in relazione alle disponibilità individuate dal programma di cui all'art. 9, e, comunque, in misura non superiore all'80% della spesa ammessa a contributo.

Per detti progetti è consentita, per comprovate necessità, l'anticipazione fino all'80% del contributo concesso.

TITOLO IV

INTERVENTI E PROVVIDENZE

Art. 18.

Interventi

La giunta regionale promuove interventi in favore degli abruzzesi emigrati all'estero e dei rispettivi familiari, aventi lo scopo di:

- a) favorire nell'ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari attraverso idonee iniziative da assumersi in concorso con i piani nazionali e comunitari e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia;

b) favorire il reinserimento degli emigrati di ritorno, mediante la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 19;

c) favorire l'inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati, richiedendo pareri e proposte al CRAM, che ha facoltà di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore;

d) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, secondo quanto previsto al successivo art. 21;

e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con l'Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo pari al 90% dell'ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;

f) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le associazioni, federazioni e confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione. A tale scopo la giunta regionale d'intesa, ove è necessario con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le comunità abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell'identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti di cultura, comites e associazioni di emigrati. La giunta regionale, al fine di consentire alle associazioni di emigrati all'estero un adeguato svolgimento delle proprie attività a favore delle comunità abruzzesi concede un contributo anche per la costruzione, l'acquisto della sede sociale e per l'arredamento di quest'ultima;

g) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni di emigrati ed associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:

1) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;

2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati;

3) le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi;

h) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli abruzzesi nel mondo. La giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le comunità degli abruzzesi nel mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant'altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio - economico - culturali fra gli emigranti, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della giunta regionale;

i) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di abruzzesi all'estero in condizioni di indigenza per:

1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all'80%);

2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati abruzzesi (fino al 50%);

3) erogazione contributi una *tantum* per lenire situazioni di particolare bisogno.

Art. 19.

Facilitazioni per le abitazioni

Agli abruzzesi all'estero che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo prio-

prio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi *una tantum* in c/capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di € 75.000,00 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di € 35.000,00 nelle altre ipotesi previste.

Hanno titolo alle provvidenze sopra descritte gli emigrati nati in Abruzzo e/o ivi residenti al momento della partenza, rientrati nel territorio della Regione ed i loro discendenti in possesso della cittadinanza italiana, che ne facciano domanda entro e non oltre due anni dal rientro definitivo in Abruzzo.

Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità familiari e coloro che hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del proprio nucleo familiare e non può essere venduto prima di cinque anni dalla data di acquisto o dal completamento dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo e la sua restituzione.

Le domande per l'ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il comune di residenza o presso il comune ove è situato l'alloggio.

Art. 20.

Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento dal lavoro, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dalla normativa vigente.

Art. 21.

Inserimento scolastico

Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati all'estero o rimpatriati, la giunta regionale promuove corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.

La giunta regionale, inoltre, attraverso i comuni di residenza dei beneficiari, eroga assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati all'estero, dei lavoratori rimpatriati che ne facciano domanda, al comune di riferimento, entro due anni dal rientro definitivo in Abruzzo, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi universitari, accademie e conservatori.

La misura dell'intervento ammonta, per l'anno scolastico di riferimento, ad € 700,00 per le scuole medie inferiori e superiori e ad € 1.500,00 per i corsi di tipo universitario.

Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.

La giunta regionale istituisce, altresì, annualmente borse di studio per i figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post universitari e corsi presso istituti professionali statali o parificati.

L'importo delle borse di studio è definito annualmente dalla giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di attività.

Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla presidenza della giunta regionale - Servizio attività di promozione della Regione e collegamento con le comunità abruzzesi all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila.

Art. 22.

Deleghe ai comuni

Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge agli articoli 19 e 21, commi 2 e 3, sono delegati ai comuni di residenza dei richiedenti.

La giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, in applicazione dei citati articoli 19 e 21, comma 2 e 3, eroga ai comuni i fondi necessari per il pagamento delle pratiche dagli stessi definite ed inviate alla giunta regionale.

Le pratiche che nel corso dell'anno non vengono liquidate per mancanza di fondi, segnano la graduatoria per l'anno successivo.

Art. 23.

Riparto risorse

Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale, acquisito il parere del CRAM, provvede al riparto delle risorse stanziati in forza della presente legge tra i punti *a)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)* del precedente art. 18.

Art. 24.

Norma transitoria

Alle domande relative ai punti *b)*, *d)* ed *e)* dell'art. 18 ed agli articoli 19 e 21 della presente legge presentate all'ufficio emigrazione - L'Aquila, in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della domanda stessa.

Le associazioni e loro federazioni e confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione inserite negli albi previsti rispettivamente dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 79 e 23 marzo 2000, n. 47, sono iscritte d'ufficio nell'albo regionale istituito dall'art. 14 della presente legge.

Per l'anno 2005 le domande per accedere ai contributi di cui alla presente legge, devono essere inviate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 25.

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente legge regionale è abrogata la legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, per la parte riguardante l'emigrazione.

Art. 26.

Norma finanziaria

La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Per gli esercizi successivi al 2004 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti e determinati dalle leggi di bilancio sui capitoli 21625 U.P.B. 13 01 002 e 22425 U.P.B. 13 02 001.

Art. 27.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione con effetto dal 1° gennaio 2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 dicembre 2004

PACE

05R0091

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 48.

Ripristino del contributo previsto dalla legge regionale n. 13/1984.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del 24 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale in servizio presso la struttura di cui all'art. 14 comma 1 della legge regionale n. 77/1999, che già si avvaleva delle condizioni contrattuali, assistenziali e previdenziali previste dalla legge regionale n. 13/1984, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di poter esercitare l'opzione per il ripristino della situazione antecedente alla data del 30 dicembre 1998.

2. Gli effetti dell'applicazione della presente legge decorrono dalla data di opzione.

3. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 2004 in € 1.100,00, trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte nella F.O. 001 U.P.B. 005 denominata «Spese per il funzionamento del Consiglio regionale» del bilancio della Regione.

Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti nella pertinente funzione obiettivo e nella corrispondente U.P.B..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 dicembre 2004

PACE

05R0148

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 49.

Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del 24 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al titolo della legge regionale n. 2/2003 sostituire: «(artt. 150 e 151 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) con: (artt. 145, 146, 159 e 167 decreto legislativo 22 novembre 2004, n. 42/2004).

All'art. 1 «Competenze in materia paesaggistica» della legge regionale n. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del primo comma, è sostituita dalla seguente;

«a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004.»;

b) alla lettera b) del primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004».

nelle forme previste dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite al bilancio ed utilizzate per le spese inerenti alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali.

Art. 2-quarter.

Norme finanziarie

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente legge sono acquisite nel bilancio regionale al Cap. 35005 UPB 3.05.002 denominato «Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientati e valutazione impatto ambientale legge regionale n. 40/1990 e art. 46 legge regionale n. 11/1999», e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali con riferimento al Cap. 291421 UPB 5.01.016 denominato «Spese inerenti alla protezione delle bellezze naturali».

Per l'anno 2004 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti in bilancio e iscritte sui capitoli di cui al comma 1.

Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli di bilancio di entrata e di Spesa.»

Art. 4.

All'art. 4 «Norme abrogate» della legge regionale n. 2/2003, dopo l'ultimo rigo, aggiungere:

- a) legge regionale n. 69/1990;
- b) legge regionale n. 40/1990;
- c) legge regionale n. 59/1991, art. 3;
- d) legge regionale n. 44/1991;
- e) legge regionale n. 8/1991;
- f) legge regionale n. 2/1993.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 dicembre 2004

PACE

05R0149

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 50.

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 7 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. La Regione Abruzzo con la presente legge disciplina la macellazione ad uso familiare effettuata nei macelli autorizzati e al di fuori degli impianti di macellazione, per la tutela della salute pubblica, dell'interesse dei consumatori e dell'economia agricola, in particolare quella delle zone montane e disagiate.

2. Ai fini della presente legge si intende per «allevatore» la persona fisica che abbia notificato ai servizi veterinari della ASL competente per territorio il possesso di animali da allevamento. Si intende per «servizio veterinario» il servizio veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati del dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al commercio può essere praticata dagli allevatori in qualsiasi impianto di macellazione senza alcun limite numerico con le modalità e le procedure stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

2. La macellazione degli equini, e dei bovini, degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte, per la produzione di carni destinate ad essere consumate direttamente dalla famiglia dell'allevatore, avviene nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL nella quale si trova l'allevamento.

3. Possono essere macellati presso l'allevamento di provenienza:

a) i volatili da cortile, i conigli e la piccola selvaggina allevata (fagiani, lepri, starni, ecc.) sia per il commercio diretto dal produttore al consumatore nel luogo di produzione - nel qual caso la macellazione avviene in presenza ed a richiesta dell'acquirente - sia per il consumo della famiglia dell'allevatore;

b) i suini, gli ovini ed i caprini di età inferiore a dodici mesi o che non abbiano cambiato alcun incisivo da latte e gli struzzi ed i cinghiali allevati, per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore.

4. Le macellazioni per il consumo della famiglia dell'allevatore possono essere praticate negli impianti a capacità limitata, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1994, anche in eccesso rispetto al tetto massimo consentito.

Art. 3.

Limiti e modalità di macellazione

1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell'allevatore è consentita entro i seguenti limiti numerici annuali:

- a) un equino o un bovino adulto o due vitelli o puledri;
- b) cinque suini grassi;
- c) sei fra ovini o caprini adulti;
- d) dieci fra agnelli o capretti.

2. Per la macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell'allevatore sono seguite le modalità contenute nell'allegato alla presente legge.

3. Con provvedimento della giunta regionale l'allegato di cui al comma 2 può essere modificato per adeguarlo agli aggiornamenti normativi o tecnico-scientifici.

4. La giunta regionale può disporre la sospensione della macellazione presso il domicilio dell'allevatore in relazione ad emergenze epidemiologiche o alla presenza, in determinati territori, di malattie zoonotiche.

Art. 4.

Sanzioni

1. Le violazioni alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 con le procedure di cui alla legge regionale 19 luglio 1984, n. 47: norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.

Art. 5.

Norma transitoria

1. La macellazione degli ovini e dei caprini di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) è sospesa in relazione alla definizione di materiale a rischio specifico per encefalopatie trasmissibili.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

ALLEGATO

MACELLAZIONE PER IL CONSUMO FAMILIARE DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO DELLE VARIE SPECIE

1. Ai sensi degli articoli 1 e 13 del regolamento sanitario delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 l'allevatore che intende procedere alla macellazione per il consumo familiare ai sensi della presente legge di animali della specie equina, bovina, ovi-caprina di età superiore a dodici mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte presenta domanda almeno tre giorni feriali prima della prevista macellazione al servizio veterinario della ASL nella quale si trova l'allevamento indicando le generalità, il codice di allevamento, i contrassegni auricolari o altri segni indicativi degli animali, il macellaio, sito nella medesima ASL, nel quale si vuole procedere alla macellazione e la data nella quale la macellazione è prevista. Nella domanda è dichiarato il luogo di destinazione delle carni.

2. Il servizio veterinario, quando non vi siano motivi igienico-sanitari ostativi, espressamente specificati nel provvedimento di diniego, concede l'autorizzazione entro la data prevista per la macellazione e inserisce i dati relativi in un archivio informatico contenente l'elenco aggiornato degli animali macellati dai singoli allevatori per il consumo familiare, anche ai fini di verificare il rispetto dei limiti stabiliti nella legge.

3. Il veterinario ufficiale del macello non consente la macellazione di animali per il consumo familiare in mancanza di autorizzazione. Al fine di snellire le procedure, l'istanza e la successiva autorizzazione possono essere trasmesse via fax o e-mail.

4. La bollatura sanitaria delle carni prodotte per l'esclusivo consumo familiare, prima di essere licenziate al consumo, contrassegnata dal veterinario ufficiale dello stabilimento con un bollo a placca a forma di triangolo equilatero con lato cm. 10 riportante la seguente dicitura: in alto la scritta «ASL di (nome)» ed in basso la scritta «Uso Familiare» in lettere maiuscole e per esteso.

5. La macellazione presso l'allevamento di provenienza, sia per il consumo familiare, che per il commercio diretto dal produttore al consumatore degli animali di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) è libera.

6. La macellazione presso l'allevamento di provenienza degli animali di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) e consentita previa domanda conforme a quella di cui al punto 1 - da effettuarsi almeno tre giorni feriali prima della prevista macellazione, evidenziando la volontà di procedere alla macellazione a domicilio.

7. Il servizio veterinario quando ricorrano ragioni di ordine sanitario può intervenire per impedire la macellazione e procedere alla visita prima della morte degli animali da abbattere. In caso di silenzio entro la data di macellazione notificata dall'allevatore la macellazione si intende tacitamente autorizzata.

8. Il servizio veterinario inserisce nell'archivio informatico di cui al punto 2, le informazioni riguardanti le macellazioni a domicilio richieste ed effettuate dagli allevatori per il consumo familiare.

9. I visceri degli animali di cui al precedente punto 6, sono sottoposti a visita sanitaria prima del consumo delle relative carni presso un macello autorizzato, da parte del veterinario igienista previo pagamento, per ogni capo macellato di qualsiasi specie, dei diritti sanitari previsti per la macellazione a domicilio dei suini.

10. In particolari periodi dell'anno, nei quali è consuetudine procedere alla macellazione a domicilio di animali per il consumo familiare, il servizio veterinario può attivare speciali programmi di visita anche al di fuori dei macelli, e prevedere una semplificazione nella presentazione delle istanze di autorizzazione alla macellazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 2004

PACE

05R0163

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 51.

Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 3 del 14 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

2. Sono eleggibili a presidente della giunta ed a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

3. Non può essere candidato presidente della giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 2.

Cause di ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale:

- a) i Ministri ed i sottosegretari di Stato;
- b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del consiglio superiore della magistratura;
- c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
- g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
- i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli enti d'ambito di cui alla legge regionale n. 36/1994 e alla legge regionale n. 2/1997 e delle relative società di gestione;
- k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
- l) il difensore civico della Regione Abruzzo;
- m) i membri del collegio regionale per le garanzie statutarie;
- n) i sindaci dei comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i presidenti e gli assessori delle province.

2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.

3. La Regione, gli enti e le aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

4. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.

5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Art. 3.

Cause di incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di presidente o di componente della giunta regionale, nonché di consigliere regionale:

- a) l'amministratore o il dirigente competente di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
- b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
- c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
- d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

2. La carica di componente della giunta regionale e altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'art. 2 quali ragioni di ineleggibilità a presidente della giunta e a consigliere regionale.

3. La carica di presidente e di componente della giunta regionale, nonché la carica di consigliere regionale sono incompatibili con quella di membro di una delle Camere, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di giudice della Corte dei conti, di componente di altro consiglio o giunta regionale, di membro del Parlamento europeo, di presidente e di assessore di giunta provinciale di altra regione, nonché di sindaco e di assessore di comuni di altre regioni; sono altresì incompatibili con le predette cariche gli assessori comunali nonché i sindaci dei comuni fino a cinquemila abitanti.

4. Non possono far parte della giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

Art. 4.

Cause di decadenza

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di presidente e di componente della giunta, nonché di consigliere regionale.

2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di presidente della giunta e di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accertati.

3. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di presidente e di componente della giunta, nonché di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.

4. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il consigliere non vi provveda, il consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

5. Le deliberazioni di cui al presente sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

Art. 4-bis.

Rimozione cause

1. In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell'art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Abrogazione

1. La legge regionale 17 marzo 2004, n. 18 contenente:

«Deroghe all'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale"», è abrogata.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 dicembre 2004

PACE

05R0164

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 35.

Modifica dell'art. 38 della legge regionale n. 19/1984, ad oggetto: «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE della REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'art. 38 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19: «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe» è sostituito dal seguente:

«6. I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto, compresi i servizi ferroviari di competenza regionale sprovvisti di valido documento di viaggio sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 10 qualora il pagamento avvenga sul mezzo di trasporto e ad € 15 negli altri casi. La sanzione amministrativa non è dovuta se il viaggiatore dimostri, entro due giorni dal riscontro, di essere in possesso di valido documento di abbonamento».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 dicembre 2004

IORIO

05R0094

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: «Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE della REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: «Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche», l'ultimo periodo è così sostituito: «Devono, altresì rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: «Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche» è così modificato:

«1. La Regione concede contributi finanziari per la costruzione e la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche nonché per la gestione dei servizi rispettivamente nella misura da stabilire con successivo regolamento, ai soggetti interessati di cui all'art. 1, con priorità per i comuni montani.

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati a fornire regolare e formale rendicontazione delle spese sostenute».

Art. 3.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 dicembre 2004

IORIO

05R0095

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3, ad oggetto: «Commissione per l'autoriforma del Molise».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE della REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 è sostituito dal presente:

«3. La commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2005.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 è sostituito dal presente:

«3. Il presidente, il vice presidente ed il segretario della commissione sono rinnovati ogni sei mesi, al fine di consentire in ciascuna delle predette cariche l'alternanza tra rappresentanti dei gruppi politici di maggioranza e rappresentanti dei gruppi politici di minoranza.

Art. 3.

1. Il presidente, il vice presidente e il segretario della commissione per l'autoriforma del Molise che risultano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 2005. Al presidente, al vice presidente ed al segretario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, subentrano dal 1° luglio 2005 i consiglieri che li hanno immediatamente preceduti nelle rispettive cariche.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge - previsti in € 80.000,00 - si farà fronte con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 2005.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 dicembre 2004

IORIO

05R0096

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2004, n. 38.

Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE della REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'imposta

1. È istituita dal 1° gennaio 2005 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

Art. 2.

Determinazione dell'imposta

1. L'ammontare dell'imposta è fissata in € 0,015494 per litro di benzina erogato.

2. La Regione Molise potrà, a partire dall'anno 2006 e con legge regionale, determinare, entro il limite massimo di € 0,02582 per litro, l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista. La nuova misura dell'aliquota deve applicarsi sul quantitativo di benzina erogato successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione.

3. In caso contrario si intende prorogata, per l'anno o per gli anni successivi, la misura dell'imposta vigente.

4. L'imposta è determinata moltiplicando l'importo stabilito al comma 1 per il quantitativo mensile di carburante, erogato dal soggetto passivo dell'imposta di cui al successivo art. 3, risultante dal registro di carico e scarico previsto dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni.

Art. 3.

Soggetto passivo e determinazione dell'imposta

1. Il soggetto passivo dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è il concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, la società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto.

Art. 4.

Modalità e termini di versamento e relative sanzioni

1. L'imposta deve essere versata mensilmente alla Regione Molise, dai soggetti di cui al precedente art. 3, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, mediante accreditamento su conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Servizio tesoreria.

2. Se il termine scade in un giorno festivo il versamento è tempestivo se sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del 100% calcolata sull'importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui l'imposta è dovuta alla Regione Molise.

4. Alla prescrizione del diritto della Regione alla riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 5.

Modalità di accertamento dell'imposta

1. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti passivi di cui al precedente art. 3 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio regionale.

2. La Regione Molise, per il tramite del servizio politiche finanziarie e tributarie, può accedere ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici tecnici di finanza i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici che procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli olii minerali e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nonché quelle contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre vigenti disposizioni statali in materia di imposte di consumo, in quanto applicabili.

Art. 7.

Norma transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione dell'imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2005 i soggetti di cui al precedente art. 3 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare al servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione Molise una dichiarazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:

- a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
- b) qualità del soggetto (cessionario o società petrolifera);
- c) estremi dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario e la società petrolifera unica fornitrice;
- d) quantità di prodotto fatturata nell'anno 2004 (distintamente per impianto di distribuzione assoggettato alla tenuta del registro) di carico e scarico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante se quest'ultimo provvede direttamente all'approvvigionamento) dello stesso e nei casi in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti, di regola, da più società. Se il concessionario conviene con apposito atto) negoziale che la fornitura sia effettuata, di regola, da un'unica società petrolifera direttamente al gestore dell'impianto, la dichiarazione è presentata da quest'ultima società.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiudine spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 31 dicembre 2004

IORIO

05R0097

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2004, n. 39.

Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 del 31 dicembre 2004)

(omissis).

05R0098

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante: «Norme per il trasporto pubblico locale».

(Pubblicata nel suppl. strao n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferma restando la definizione di cui all'art. 2, secondo comma, lettera c1) della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, si considerano urbani i servizi di trasporto colleganti un comune capoluogo ad un comune limitrofo, nati quali prolungamenti di preesistenti linee urbane e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'art. 3 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole «individua, d'intesa con gli enti locali, la rete dei servizi minimi» sono sostituite dalle seguenti: «determina, d'intesa con gli enti locali, il livello essenziale dei servizi, i servizi minimi»;

b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«h) assume dal 1° gennaio 2001 le funzioni e le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e stipula, sentita la commissione consiliare competente, i contratti di servizio per l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale»;

c) dopo la lettera i) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«l) vigila, tramite il dipartimento ai trasporti, attraverso appositi monitoraggi e controlli, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo, anche al fine di uniformare la qualità dei servizi».

3. All'art. 4 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti «Entro il periodo transitorio previsto dalla presente legge».

4. All'art. 7 della legge regionale n. 23/1999 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Per i comuni superiori a 15.000 abitanti è fatto obbligo all'ARPACAL di provvedere al monitoraggio fisso dei parametri di inquinamento atmosferico».

5. All'art. 8 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole «un dirigente dell'assessorato ai trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente generale del dipartimento trasporti o suo delegato»;

b) al comma 1, lettera e), le parole «dell'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAV»;

c) al comma 1, lettera f), le parole «della FENIT» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ASS.TRA.»;

d) al comma 1, lettera g), le parole «delle Ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di Trenitalia S.p.a.»;

e) al comma 1, lettera h), le parole «delle Ferrovie della Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «di Ferrovie della Calabria»;

f) al comma 1, lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) un rappresentante della rete ferroviaria italiana S.p.a.»;

g) al comma 1, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti lettere:

«p) un rappresentante delle società di gestione aeroportuali della Calabria;

q) un rappresentante designato dall'autorità portuale di Gioia Tauro;

r) un rappresentante designato congiuntamente dalle capitanerie di porto della Calabria;

s) un rappresentante dell'Anas S.p.a.;

t) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria per le attività produttive;

u) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria;

v) un rappresentante della FITTEL;

z) un rappresentante designato dalle associazioni di difesa dei diritti dei disabili».

6. All'art. 10 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «La Regione redige» sono sostituite dalle seguenti modifiche:

«1. La giunta regionale, una volta determinato il livello essenziale dei servizi minimi secondo le procedure previste dal successivo art. 14, provvede ad approvare, sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente»;

b) la lettera i) del comma 1 è abrogata;

e) il comma 2 è abrogato.

7. L'art. 14 della legge regionale n. 23/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Servizi minimi). — 1. Per servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture regionali socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997, la rete dei servizi minimi è definita tenendo conto:

a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e turistici;

d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;

e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

2. La Regione, dopo aver sentito l'ANCI e tutti i comuni della Calabria, il comitato della mobilità, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni delle imprese di trasporto e quelle dei consumatori, determina, entro il 31 dicembre 2005, d'intesa con le province, le comunità montane ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il livello essenziale dei servizi, i servizi minimi di trasporto pubblico locale i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

3. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al precedente comma 2, la Regione, convoca apposita conferenza di servizio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997. Ove in tale sede non si raggiunga l'intesa, la giunta regionale assume la decisione, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere favorevole si intende acquisito».

8. All'art. 16 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 16, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso nei limiti percentuali in cui può essere prevista anche sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 537/1993, come modificata dall'art. 44 della legge n. 724/1994»;

b) dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 16 è inserita la seguente e):

«e) Nel caso in cui la gara per l'aggiudicazione dei servizi risulti deserta, ovvero in caso di abbandono anticipato dei servizi da parte dell'impresa aggiudicataria, l'importo a base d'asta potrà essere modificato in ragione di un minor rapporto ricavi/costi rispetto a quello previsto dall'art. 15 della presente legge»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 6 la parola «settennale» è sostituita dalla parola «ottennale».

9. All'art. 21 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.032,00 euro»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1.bis. Alle Aziende che violano, in maniera grave e recidiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro e di secondo livello è applicata una sanzione amministrativa fino al 10% del contratto di servizio».

10. All'art. 22 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis è abrogato l'inciso «già enti di diritto pubblico»;

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente comma:

«2. quater. Hanno diritto a usufruire della tessera di libera circolazione sull'intera rete regionale urbana ed extraurbana i non vedenti con cecità assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con diritto all'accompagnamento. La tessera di libera circolazione sull'intera rete con validità annuale è rilasciata, a richiesta dell'avente diritto, dal dipartimento trasporti, in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore.»;

c) al comma 5 le parole «in divisa» sono così sostituite «nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio».

11. All'art. 27 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I servizi di trasporto eserciti in concessione alla data del 31 dicembre 2003, ovvero a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell'atto di indirizzo di cui al successivo comma 5 nei confronti delle aziende che hanno manifestato la volontà di associarsi, sono provvisoriamente considerati servizi minimi fino alla completa attuazione dell'art. 16, comma 3; della presente legge e fatta salva la prosecuzione dell'attività di verifica e razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dalla giunta regionale con la delibera n. 580/2002.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.bis. Il 31 dicembre 2006 è il termine ultimo di gestione dei servizi di cui al comma 1, in regime di concessione, da parte delle aziende che già li esercitano, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.».

c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:

«1.ter. L'affidamento a Trenitalia S.p.a. ed a Ferrovie della Calabria S.r.l. dei servizi previsti dagli accordi di programma di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2006, tramite contratto di servizio, secondo lo schema approvato dalla giunta regionale».

d) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:

«1-*quater*. La giunta regionale approva il primo programma triennale del trasporto pubblico locale di cui all'art. 10 entro il 30 giugno 2005. Le province approvano entro il 30 settembre 2005 i piani di bacino di cui all'art. 11 ed i programmi triennali di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), in attuazione del programma triennale del trasporto pubblico locale. Qualora le province non provvedano ad approvare nei termini stabiliti i piani di bacino ed i programmi triennali, vi provvede la giunta regionale con l'attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi del precedente art. 26.»

e) il comma 2 è abrogato;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. Dopo il 31 dicembre 2005 le associazioni temporanee di imprese e le società consortili a r.l. costituite in esecuzione del precedente comma 5, affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercire i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, fino alla completa attuazione dell'art. 16, comma 3, della presente legge, a condizione che si siano trasformate in società per azioni ovvero a responsabilità limitata».

g) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. Nel caso le associazioni temporanee di imprese e le società consortili a r.l. non si trasformino in società per azioni ovvero a responsabilità limitata entro il termine di cui all'art. 5-*bis*, si applicano le norme previste dall'art. 2 dalla legge regionale n. 18 del 13 agosto 2001 con le procedure recate nell'atto di indirizzo approvato con deliberazione della giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003».

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«6-*bis*. Allo scopo di attuare nei termini prefissati la riforma del trasporto pubblico locale, in caso di mancata pubblicazione, entro sei mesi dalla data entro la quale la giunta regionale è tenuta a deliberare ai sensi dell'art. 14, comma 2, dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di T.P.L., conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge regionale, la giunta regionale è autorizzata a provvedervi nelle forme di urgenza con l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del precedente art. 26.»

i) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

«9. La conferenza di servizio di cui all'art. 14, comma 3 è convocata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di modifica della legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 dicembre 2004

CHIARAVALLOTI

05R0017

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 agosto 2004, n. 13.

Approvazione del rendiconto generale della Regione Sicilia e dell'azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 37 del 3 settembre 2004)

(*Omissis*).

05R0143

DECRETO PRESIDENZIALE 19 luglio 2004, n. 14.

Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 42 dell'8 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi»;

Udito il parere n. 382/2003 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 218 del 23 giugno 2004;

Su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituito presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11-*quinqies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

Art. 3.

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al ramo dell'Amministrazione regionale competente, corredata con i seguenti documenti e certificati:

a) attestazione di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a), certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di € 150.000 ridotti del 50%;

b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione regionale emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4.

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'Amministrazione regionale della pubblicazione del medesimo albo nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

Art. 5.

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2, del precedente art. 4.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1, determina altresì la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, è preceduto dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 6.

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verificano uno dei seguenti casi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, l'Amministrazione regionale spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.

4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, l'Amministrazione regionale può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Art. 8.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 19 luglio 2004

CUFFARO

L'assessore per i lavori pubblici: SCAMMACCA DELLA BRUCA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, il 20 settembre 2004, registro n. 1, atti del Governo, foglio n. 50.

05R0144

LEGGE 5 novembre 2004, n. 15.

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 47 dell'11 novembre 2004)

(Omissis).

05R0145

LEGGE 9 dicembre 2004, n. 16.

Norma di interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 17 dicembre 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma di interpretazione autentica

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che le condizioni di ineleggibilità dei deputati all'assemblea regionale siciliana sono regolate, sia per ciò che concerne l'individuazione delle singole cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti procedurali, dagli art. 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, resta in vigore soltanto il punto 4 del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Resta in vigore il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 2004

CUFFARO

*L'assessore regionale per la famiglia
le politiche sociali e le autonomie locali:* STANCANELLI

05R0146

LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 31 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0147

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del 4 dicembre 2004)

(Omissis).

04R0802

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 10.

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 20 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi urgenti e autorizzazione di spesa

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre del 2004, nei comuni individuati con deliberazione della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, a titolo di anticipazione o a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità, lo stanziamento di € 40.000.000. La Regione è, altresì, auto-

rizzata ad anticipare la somma di € 10.000.000 derivante dal primo stanziamento previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai suddetti eventi alluvionali. Con tali stanziamenti, da gestire nell'ambito del proprio bilancio, la Regione è autorizzata ad effettuare gli interventi previsti nel programma di cui al successivo art. 2, comma 2.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di intervento:

a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi;

c) contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e per il reperimento di sistemazioni alternative, nonché per il ristoro del danno subito dai beni mobili di prima necessità;

d) aiuti alle aziende agricole per i danni alle strutture aziendali, comprese le strade interpoderali, alle produzioni ed alle scorte vive e morte ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8. Tali interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia di aiuti di stato approvati dall'Unione europea;

e) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali, artigianali, professionali, di servizi e turistiche e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture, macchinari ed attrezzature;

f) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture e dalle infrastrutture primarie delle aree industriali ed artigianali ricadentini comuni di cui al precedente comma 1;

g) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.

3. Agli aiuti di cui alla lettera d) del comma 2, si provvede altresì con le risorse di cui all'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (UPB S06.028).

4. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.

5. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti per materia.

6. Per le esigenze di attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Art. 2.

Ripartizione dei finanziamenti tra le categorie di intervento

1. Lo stanziamento di € 50.000.000, in ragione di € 40.000.000 per l'anno 2004 e di € 10.000.000 per l'anno 2005 è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le Unità previsionali di base, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli assessorati, individuati con delibera della giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, competenti all'attuazione degli interventi.

2. Il Presidente della Regione, anche in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale, predispone un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell'emergenza. Il Presidente verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e

di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l'assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, su specifiche indicazioni del presidente, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative Unità previsionali di base.

3. Agli interventi di cui alla presente legge, ricompresi nel programma del commissario di cui al comma 2, si applicano le deroghe previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 1. Per gli interventi finanziati con le risorse provenienti dal bilancio regionale si applicano le disposizioni di maggior favore di cui alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004-2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata		
U.P.B. E03.003		
Entrate e recuperi vari ed eventuali	2004 2005	_____ euro 10.000.000
Spesa		
03 - PROGRAMMAZIONE		
In diminuzione		
U.P.B. S03.015		
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare competenza	2004	euro 40.000.000
Cassa	2005	euro 25.000.000
In aumento		
Direzione 00		
Servizio 00		
U.P.B. S03.009		
N.I. 03.27 - Interventi urgenti per eventi alluvionali 2004		
Competenza	2004	euro 40.000.000
Cassa	2004	euro 25.000.000
Cassa	2005	euro 10.000.000

2. Le somme stanziare dalla presente legge e quelle individuate per la realizzazione del programma commissariale, qualora non impegnate entro il 31 dicembre 2004, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 20 dicembre 2004

SORU

05R0031

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 11.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2005.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna
n. 42 del 30 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2005, il bilancio della Regione per l'anno 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa *una tantum* o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.

2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità previsionale di base degli stati di previsione di spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza ai termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'art. 31 della legge regionale n. 11 del 1983, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'art. 29 della stessa legge regionale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 dicembre 2004

SORU

05R0028AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOPILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 4 3 0 *

€ 2,00